REGOLAMENTO (CE) N. 1652/94 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1994

che modifica il regolamento (CE) n. 1312/94 che fissa, per la campagna 1994, il livello massimo del prezzo di ritiro per i pomodori di serra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3669/93 (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/ 93 (4), in particolare l'articolo 2,

considerando che, in seguito ad un errore materiale, il regolamento (CE) n. 1312/94 della Commissione (5) ha fissato il livello massimo del prezzo di ritiro dei pomodori in serra per la campagna 1994, mentre il regolamento (CE) n. 1234/94 del Consiglio (6) ha fissato il prezzo di base e il prezzo di acquisto dei pomodori esclusivamente per il mese di giugno 1994; che è necessario quindi limitare al mese di giugno 1994 l'applicazione del regolamento (CE) n. 1312/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/94 è sostitutito dal seguente:

« Articolo 1

Per il mese di giugno 1994, le organizzazioni di produttori o le associazioni di organizzazioni di produttori possono fissare, per i pomodori di serra, prezzi di ritiro non superiori, in ecu per 100 chilogrammi netti, ai livelli sottoindicati:

- giugno (dall'11 al 20): 29,89, (dal 21 al 30): 27,47 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dall'11 giugno 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1994.

Per la Commissione René STEICHEN Membro della Commissione

⁽¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (²) GU n. L 338 del 31. 12. 1993, pag. 26. (²) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.

^(*) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18. (*) GU n. L 142 del 7. 6. 1994, pag. 19.

^{(&}lt;sup>6</sup>) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 73.